

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1045 DELLA COMMISSIONE**del 28 giugno 2016**

che revoca l'accettazione dell'impegno per un produttore esportatore stabilita dalla decisione di esecuzione 2013/707/UE relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originarie o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ⁽²⁾ («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l'articolo 13,

informando gli Stati membri,

considerando quanto segue:

A. IMPEGNO E ALTRE MISURE IN VIGORE

- (1) Con il regolamento (UE) n. 513/2013 ⁽³⁾ la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione europea («l'Unione») di moduli fotovoltaici in silicio cristallino («moduli») e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («la RPC»).
- (2) Su mandato di un gruppo di produttori esportatori, la Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e di prodotti elettronici («CCCME») ha presentato alla Commissione un impegno sui prezzi per loro conto. Dai termini di tale impegno sui prezzi risulta chiaramente che esso costituisce un insieme di impegni individuali sui prezzi per ciascun produttore esportatore, coordinato dalla CCCME per motivi di praticità amministrativa.
- (3) Con la decisione 2013/423/UE ⁽⁴⁾ la Commissione ha accettato il suddetto impegno sui prezzi in relazione al dazio antidumping provvisorio. Con il regolamento (UE) n. 748/2013 ⁽⁵⁾ la Commissione ha modificato il regolamento (UE) n. 513/2013 al fine di apportare le modifiche tecniche rese necessarie dall'accettazione dell'impegno in relazione al dazio antidumping provvisorio.
- (4) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 ⁽⁶⁾ il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di moduli e celle originari o provenienti dalla RPC («i prodotti in esame»). Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 ⁽⁷⁾ il Consiglio ha inoltre istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni nell'Unione dei prodotti in esame.

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GUL 188 del 18.7.2009, pag. 93.

⁽³⁾ GUL 152 del 5.6.2013, pag. 5.

⁽⁴⁾ GUL 209 del 3.8.2013, pag. 26.

⁽⁵⁾ GUL 209 del 3.8.2013, pag. 1.

⁽⁶⁾ GUL 325 del 5.12.2013, pag. 1.

⁽⁷⁾ GUL 325 del 5.12.2013, pag. 66.

- (5) In seguito alla notifica di una versione modificata dell'impegno sui prezzi da parte di un gruppo di produttori esportatori («i produttori esportatori») insieme alla CCCME, la Commissione ha confermato, con la decisione di esecuzione 2013/707/UE ⁽¹⁾, l'accettazione dell'impegno sui prezzi modificato («l'impegno») per il periodo di applicazione delle misure definitive. L'allegato della presente decisione contiene un elenco dei produttori esportatori per i quali è stato accettato l'impegno, in cui sono incluse la società Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd («Shinetime China») e la sua società collegata nell'Unione Shinetime Solar GmbH («Shinetime Europe»), congiuntamente designate con il codice addizionale TARIC B919.
- (6) Con la decisione di esecuzione 2014/657/UE ⁽²⁾ la Commissione ha accettato una proposta presentata dal gruppo di produttori esportatori insieme alla CCCME di alcuni chiarimenti in merito all'attuazione dell'impegno per i prodotti oggetto dello stesso, cioè i moduli e le celle originari o provenienti dalla RPC attualmente classificati con i codici NC ex 8541 40 90 (codici TARIC 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 e 8541 40 90 39), fabbricati dai produttori esportatori («il prodotto oggetto dell'impegno»). I dazi antidumping e compensativi di cui al considerando 4, unitamente all'impegno, sono in seguito congiuntamente denominati «le misure».
- (7) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/866 ⁽³⁾ la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per tre produttori esportatori.
- (8) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1403 ⁽⁴⁾ la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore.
- (9) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2018 ⁽⁵⁾ la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori.
- (10) La Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base con un avviso di apertura pubblicato il 5 dicembre 2015 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁶⁾.
- (11) La Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento antisovvenzioni di base con un avviso di apertura pubblicato il 5 dicembre 2015 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁷⁾.
- (12) La Commissione ha inoltre aperto un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 19 del regolamento antisovvenzioni di base con un avviso di apertura pubblicato il 5 dicembre 2015 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁸⁾.
- (13) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/115 ⁽⁹⁾ la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore.
- (14) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/185 ⁽¹⁰⁾ la Commissione ha esteso il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 sulle importazioni dei prodotti in esame originarie o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni del prodotto in esame provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o no originarie della Malaysia e di Taiwan.
- (15) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/184 ⁽¹¹⁾ la Commissione ha esteso il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio sulle importazioni dei prodotti in esame originarie o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni del prodotto in esame provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o no originarie della Malaysia e di Taiwan.

⁽¹⁾ GUL 325 del 5.12.2013, pag. 214.

⁽²⁾ GUL 270 dell'11.9.2014, pag. 6.

⁽³⁾ GUL 139 del 5.6.2015, pag. 30.

⁽⁴⁾ GUL 218 del 19.8.2015, pag. 1.

⁽⁵⁾ GUL 295 del 12.11.2015, pag. 23.

⁽⁶⁾ GUC 405 del 5.12.2015, pag. 8.

⁽⁷⁾ GUC 405 del 5.12.2015, pag. 20.

⁽⁸⁾ GUC 405 del 5.12.2015, pag. 33.

⁽⁹⁾ GUL 23 del 29.1.2016, pag. 23.

⁽¹⁰⁾ GUL 37 del 12.2.2016, pag. 76.

⁽¹¹⁾ GUL 37 del 12.2.2016, pag. 56.

B. TERMINI DELL'IMPEGNO

- (16) I produttori esportatori hanno accettato tra l'altro di non vendere il prodotto oggetto dell'impegno al primo cliente indipendente dell'Unione al di sotto di un determinato prezzo minimo all'importazione («PMI») nei limiti del livello annuale di importazioni verso l'Unione («il livello annuale») corrispondente, fissato nell'impegno.
- (17) L'impegno definisce, in un elenco non esaustivo, le violazioni dello stesso. Tale elenco comprende in particolare l'emissione di una fattura commerciale o di rivendita il cui valore nominale non corrisponde alla transazione finanziaria sottostante (ad esempio all'importo effettivamente ricevuto dall'acquirente dopo eventuali adeguamenti per le note di credito/debito ecc.).

Il produttore esportatore è responsabile in caso di violazione commessa da una delle sue parti collegate definite nell'impegno.

- (18) L'impegno obbliga inoltre i produttori esportatori a fornire alla Commissione, con cadenza trimestrale, informazioni dettagliate su tutte le loro vendite all'esportazione e rivendite nell'Unione («relazioni trimestrali»). Ciò comporta che i dati trasmessi in queste relazioni trimestrali siano completi e corretti e che le transazioni riportate siano pienamente conformi ai termini dell'impegno.
- (19) Al fine di assicurare il rispetto dell'impegno, i produttori esportatori si sono inoltre impegnati a fornire tutte le informazioni ritenute necessarie dalla Commissione.

C. MONITORAGGIO DEI PRODUTTORI ESPORTATORI

- (20) Nell'ambito del monitoraggio del rispetto dell'impegno la Commissione ha verificato le relative informazioni fornite dalla Shinetime China e dalla sua società collegata nell'Unione. La Commissione ha inoltre ricevuto elementi di prova dalle autorità doganali di uno Stato membro, a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base.
- (21) I risultati indicati nei considerando da 22 a 25 illustrano i problemi constatati per la Shinetime China e la sua società collegata nell'Unione, che obbligano la Commissione a revocare l'accettazione dell'impegno per detto produttore esportatore.

D. MOTIVI DELLA REVOCA DELL'ACCETTAZIONE DELL'IMPEGNO

a) Vendite della Shinetime China

- (22) Gli elementi di prova forniti e le informazioni pubbliche disponibili dimostrano che un importatore dell'Unione presumibilmente non collegato ha condiviso, almeno per un certo periodo, lo stesso indirizzo con la Shinetime Europe. Tale importatore aveva rilasciato due fatture di rivendita per una transazione di moduli solari al suo cliente finale: una fattura per la quale è stato rispettato il prezzo minimo all'importazione e un'altra per cui tale prezzo non è stato rispettato. I numeri delle fatture, il volume dei moduli e i codici dei prodotti della società erano identici. Il pagamento del cliente finale è stato effettuato alla Shinetime China per questa transazione e corrispondeva al valore della fattura per cui non era stato rispettato il prezzo minimo all'importazione. Tale prassi è stata seguita in almeno un caso.
- (23) Gli elementi di prova forniti dimostrano inoltre l'esistenza di un'altra forma di elusione dell'impegno. La Shinetime China ha rilasciato una fattura pro forma per un importo inferiore al prezzo minimo all'importazione a un cliente non collegato nell'Unione. Tale cliente si era impegnato a pagare l'importo inferiore al prezzo minimo all'importazione sul conto della Shinetime China a Hong Kong.

b) Vendite della Shinetime Europe

- (24) Gli elementi di prova forniti dimostrano che anche la Shinetime Europe aveva rilasciato due fatture di rivendita per una transazione di moduli solari al primo cliente non collegato nell'Unione: una fattura per la quale è stato rispettato il prezzo minimo all'importazione e un'altra per cui tale prezzo non è stato rispettato. I numeri delle fatture, il volume dei moduli e i codici dei prodotti della società erano identici. Il pagamento effettuato dal primo cliente non collegato nell'Unione alla Shinetime Europe per questa transazione corrispondeva al valore della fattura per cui non era stato rispettato il prezzo minimo all'importazione.

- (25) Inoltre, per il periodo in cui è avvenuta la transazione di cui al considerando 24, la Shinetime Europe non ha presentato alla Commissione una relazione trimestrale sulle vendite.
- (26) La Commissione ha valutato gli elementi di prova forniti e la mancata presentazione della relazione e ha concluso che si sono verificate violazioni dell'impegno assunto.

E. ANNULLAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA ALL'IMPEGNO

- (27) Gli elementi di prova forniti dimostrano che la fattura di rivendita di cui al considerando 24 è collegata alla seguente transazione:

N. della fattura commerciale che accompagna le merci oggetto di un impegno:	Data	Rilasciata da	Rilasciata a
XTSSG1501-004-CI	16 gennaio 2015	Zhejiang Xiongtai Photo-voltaic Technology Co. Ltd	Shinetime Solar GmbH

Pertanto, in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013, tale fattura è dichiarata nulla. L'obbligazione doganale sorta all'atto dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica dovrebbe essere riscossa dalle autorità doganali nazionali a norma dell'articolo 105, paragrafi da 3 a 6, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ quando entra in vigore la revoca dell'impegno nei confronti della Shinetime China e della sua società collegata nell'Unione. Le autorità doganali nazionali responsabili della riscossione dei dazi saranno informate di conseguenza.

In questo contesto, la Commissione ricorda che a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'allegato III, punto 7, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'allegato 2, punto 7, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013, le importazioni sono esenti da dazi solo se la fattura indica il prezzo e gli eventuali sgravi. Qualora tali condizioni non vengano rispettate, i dazi dovranno essere riscossi anche nel caso in cui la fattura commerciale che accompagna le merci non sia stata annullata dalla Commissione.

F. VALUTAZIONE DELLA PRATICABILITÀ DELL'IMPEGNO NEL SUO INSIEME

- (28) L'impegno prevede che una violazione da parte di un singolo produttore esportatore non comporta automaticamente la revoca dell'accettazione dell'impegno per tutti i produttori esportatori. In un caso del genere, la Commissione deve valutare l'impatto di quella particolare violazione sulla praticabilità dell'impegno per tutti i produttori esportatori e la CCCME.
- (29) Di conseguenza la Commissione ha valutato le ripercussioni delle violazioni commesse dalla Shinetime China e dalla sua società collegata nell'Unione sulla praticabilità dell'impegno per tutti i produttori esportatori e la CCCME.
- (30) La responsabilità delle violazioni è da attribuire esclusivamente al produttore esportatore in questione; il monitoraggio non ha rilevato finora violazioni sistematiche da parte di un numero considerevole di produttori esportatori o della CCCME.
- (31) La Commissione conclude quindi che il funzionamento globale dell'impegno non risulta compromesso e che attualmente non vi sono motivi per revocare l'accettazione dell'impegno per tutti i produttori esportatori e la CCCME.

G. OSSERVAZIONI SCRITTE E AUDIZIONI

- (32) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di essere sentite e di presentare osservazioni, in conformità all'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e all'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base. La Shinetime China ha presentato osservazioni per conto delle società Shinetime China e Shinetime Europe ed è stata sentita.

⁽¹⁾ GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

Autenticità delle fatture emesse da Shinetime China e Shinetime Europe

- (33) La Shinetime China ha contestato l'assunto che la Shinetime China e la Shinetime Europe abbiano emesso fatture commerciali e fatture di rivendita per le quali non è stato rispettato il prezzo minimo all'importazione. La Shinetime China ha spiegato che il loro regolamento interno prevede che tutte le fatture ufficiali siano firmate e sigillate. In mancanza di una firma e di un sigillo sulle fatture di cui ai considerando 23 e 24, la Shinetime China non poteva rintracciare tali fatture nel suo sistema. La Shinetime China ha confermato solo l'emissione di una fattura di rivendita per la quale il prezzo minimo all'importazione è stato rispettato.
- (34) La Commissione respinge tale argomentazione. La Commissione non ha messo in dubbio che le fatture di cui ai considerando suddetti non fossero fatture ufficiali della Shinetime China e fatture di rivendita ufficiali della Shinetime Europe.
- (35) L'affermazione della Shinetime China sull'autenticità di tali fatture non è comunque rilevante. La Commissione ha constatato che un cliente non collegato nell'Unione si è impegnato a versare alla Shinetime China un importo inferiore al prezzo minimo all'importazione per la transazione di cui al considerando 23. La Commissione ha basato questa conclusione su una corrispondenza che la Shinetime China ha asserito di non essere in grado di confutare a causa della partenza del personale interessato. La Commissione ritiene che la semplice dichiarazione della Shinetime China che la corrispondenza pertinente e la fattura in questione non siano rintracciabili nel suo sistema o che la società non disponga di un conto a Hong Kong non sia sufficiente per cambiare la suddetta conclusione.
- (36) Inoltre, la Commissione ha anche provato che il pagamento effettuato dal primo cliente non collegato nell'Unione alla Shinetime Europe per la transazione di cui al considerando 24 corrispondeva al valore della fattura di rivendita per la quale non era stato rispettato il prezzo minimo all'importazione. Pertanto, anche se la Shinetime China ha sostenuto che la fattura di rivendita emessa per un importo inferiore al prezzo minimo all'importazione non fosse autentica, la transazione finanziaria sottostante (ad esempio l'importo effettivamente ricevuto dall'acquirente dopo gli eventuali adeguamenti per le note di credito/debito ecc.) non corrispondeva al valore nominale della fattura commerciale di rivendita risultata come fattura di rivendita ufficiale della Shinetime Europe. Le argomentazioni della Shinetime China riguardanti il pagamento della fattura sono trattate nei considerando da 41 a 48.

Vendite al di sotto del prezzo minimo all'importazione effettuate dalla Shinetime China

- (37) La Shinetime China ha sostenuto che il pagamento ricevuto dall'importatore presumibilmente non collegato di cui al considerando 22 fosse solo un pagamento anticipato. A sostegno di quest'affermazione essa ha presentato la documentazione relativa all'esportazione e un estratto del registro dei clienti relativo all'importatore presumibilmente non collegato.
- (38) La Commissione respinge tale argomentazione. Le prove fornite dalle autorità doganali nazionali dimostrano che il cliente finale nell'Unione ha pagato direttamente alla Shinetime China la fattura di rivendita emessa dall'importatore presumibilmente non collegato di cui al considerando 22. Tale pagamento (inferiore al prezzo minimo all'importazione) effettuato alla Shinetime China faceva riferimento al numero della fattura di rivendita emessa dall'importatore presumibilmente non collegato.
- (39) Un estratto del registro dei clienti, senza alcun ulteriore elemento di prova che permetta di associare il pagamento ricevuto dall'importatore presumibilmente non collegato alla transazione del cliente finale nell'Unione, non è rilevante e quindi non consente di confutare gli elementi di prova comunicati alla Shinetime China. Anche l'argomentazione relativa all'eventuale pagamento anticipato effettuato dall'importatore presumibilmente non collegato non è rilevante a tale riguardo.
- (40) La Commissione conferma quindi la conclusione che la Shinetime China ha violato l'impegno vendendo merci al di sotto del prezzo minimo all'importazione tramite un importatore presumibilmente non collegato nell'Unione.

Vendite al di sotto del prezzo minimo all'importazione effettuate dalla Shinetime Europe

- (41) La Shinetime China ha sostenuto che la documentazione relativa alla transazione di cui al considerando 24 fosse conforme agli obblighi previsti dall'impegno e che il prezzo minimo all'importazione fosse stato rispettato. Essa ha presentato la documentazione relativa all'esportazione e la dichiarazione doganale.
- (42) La Commissione respinge tale argomentazione. Il presunto rispetto del prezzo minimo all'importazione in base a tale documentazione non è rilevante per valutare se l'operazione di pagamento correlata confermi l'effettivo rispetto del prezzo minimo all'importazione.

- (43) La Shinetime China ha sostenuto inoltre che il pagamento alla Shinetime Europe fosse solo un pagamento parziale. Il saldo, che comprendeva gli interessi di mora, sarebbe stato versato alla Shinetime China dopo dieci mesi a causa della cessazione dell'attività commerciale della Shinetime Europe. La Shinetime China ha presentato la conferma di pagamento correlata a sostegno della sua argomentazione relativa al pagamento parziale.
- (44) La Commissione non può accettare tale argomentazione per i motivi seguenti.
- (45) In primo luogo la condizione di pagamento indicata nella fattura di rivendita correlata era chiaramente un pagamento anticipato del 100 %. Inoltre, il pagamento del cliente non collegato nell'Unione non conteneva alcun riferimento a un pagamento anticipato. Conteneva invece un riferimento alla fattura di rivendita e corrispondeva al valore della fattura di rivendita per la quale non è stato rispettato il prezzo minimo all'importazione.
- (46) In secondo luogo, l'avviso di consegna presentato dalla Shinetime China lascia ritenere che i moduli solari sono stati effettivamente consegnati al cliente non collegato nell'Unione nonostante il mancato rispetto dei termini di pagamento. Il pagamento del saldo non è stato richiesto per quasi dieci mesi successivi alla consegna.
- (47) In terzo luogo, la Shinetime China non ha fornito nessun altro elemento di prova (per esempio un accordo con il cliente sul presunto pagamento parziale o una nota di addebito per gli interessi di mora) a sostegno della sua affermazione relativa al presunto pagamento parziale e agli interessi di mora, a parte la conferma del pagamento di tali importi.
- (48) Infine, nessuna delle presunte richieste di pagamento, fra cui la richiesta di interessi di mora, è stata comunicata alla Commissione.
- (49) La Commissione ritiene quindi che le argomentazioni della Shinetime China siano infondate e conferma la sua conclusione che la Shinetime Europe ha violato l'impegno effettuando vendite al di sotto del prezzo minimo all'importazione a un cliente non collegato nell'Unione.

Omessa comunicazione

- (50) La Shinetime China ha sostenuto che la Shinetime Europe ha presentato in ritardo la relazione trimestrale pertinente sulle vendite. Essa ha ammesso inoltre che la transazione di cui al considerando 24 non è stata comunicata alla Commissione.
- (51) A parte il fatto che la Shinetime China non ha rispettato l'obbligo di informare la Commissione della cessazione dell'attività commerciale della Shinetime Europe, la Commissione sottolinea che l'obbligo di comunicazione comprende tutte le transazioni di un dato trimestre di calendario. La Shinetime Europe ha omesso di comunicare la transazione di cui al considerando 24, avvenuta in un trimestre precedente la cessazione dell'attività commerciale. La Commissione conferma quindi la sua conclusione che la Shinetime Europe ha violato l'obbligo di comunicazione previsto dall'impegno.
- (52) La Shinetime China ha anche sostenuto che la presentazione tardiva della relazione trimestrale non sarebbe sufficiente ad invalidare la transazione di cui al considerando 24.
- (53) La Commissione sottolinea che i motivi che hanno portato a invalidare la specifica transazione sono spiegati nei considerando 24 e 27. La presentazione tardiva della relazione trimestrale sulle vendite e soprattutto il fatto che la transazione in questione non sia stata comunicata costituiscono violazioni dell'obbligo di comunicazione previsto dall'impegno. Sebbene tali violazioni costituiscano ragioni sufficienti per la revoca dell'impegno della Shinetime China, esse non sono prese in considerazione nella valutazione concernente l'annullamento della specifica transazione.

H. REVOCA DELL'ACCETTAZIONE DELL'IMPEGNO E ISTITUZIONE DI DAZI DEFINITIVI

- (54) In conformità all'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e all'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, nonché ai termini dell'impegno, la Commissione ha concluso pertanto che l'accettazione dell'impegno per la Shinetime China e la sua società collegata nell'Unione debba essere revocata.

- (55) Di conseguenza, conformemente all'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e all'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, il dazio antidumping definitivo istituito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e il dazio compensativo definitivo istituito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 si applicano automaticamente alle importazioni originarie o provenienti dalla RPC del prodotto in esame fabbricato dalla società Shinetime China (codice addizionale TARIC B919) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- (56) A titolo informativo, la tabella dell'allegato del presente regolamento elenca i produttori esportatori per i quali l'accettazione dell'impegno stabilita dalla decisione di esecuzione 2013/707/UE rimane invariata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'accettazione dell'impegno per la società Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd e la sua società collegata nell'Unione, congiuntamente designate con il codice addizionale TARIC B919, è revocata.

Articolo 2

La fattura commerciale n. XTSSG1501-004-CI, rilasciata il 16 gennaio 2015 dalla Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd alla società Shinetime Solar GmbH, è dichiarata nulla. Le autorità doganali nazionali sono invitate a riscuotere l'obbligazione doganale sorta all'atto dell'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Elenco delle società

Nome della società	Codice addizionale TARIC
Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd	B798
Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd	B799
Anhui Chaoqun Power Co. Ltd	B800
Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd	B802
Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd	B801
Anhui Titan PV Co. Ltd	B803
Xian SunOasis (Prime) Company Limited TBEA SOLAR CO. LTD XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT	B804
Changzhou NESL Solartech Co. Ltd	B806
Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd	B807
CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD	B808
ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd	B811
CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD	B812
CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd	B813
CSG PVtech Co. Ltd	B814
China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd	B809
Delsolar (Wujiang) Ltd	B792
Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd	B816
EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD	B817

Nome della società	Codice addizionale TARIC
Era Solar Co. Ltd	B818
GD Solar Co. Ltd	B820
Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd	B821
Konca Solar Cell Co. Ltd Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED	B850
Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd	B822
Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd	B824
Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd	B826
Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd	B827
HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD	B828
Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd	B829
Jetion Solar (China) Co. Ltd Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd	B830
Jiangsu Green Power PV Co. Ltd	B831
Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd	B832
Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd	B833
Jiangsu Runda PV Co. Ltd	B834
Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd	B835
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd	B836
Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd	B837
Jiangsu Sinski PV Co. Ltd	B838
Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd	B839

Nome della società	Codice addizionale TARIC
Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd	B840
Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd	B841
Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd	B793
Jiangyin Hareon Power Co. Ltd Hareon Solar Technology Co. Ltd Taicang Hareon Solar Co. Ltd Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd	B842
Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd	B843
JingAo Solar Co. Ltd Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd Hefei JA Solar Technology Co. Ltd Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd	B794
Jinko Solar Co. Ltd Jinko Solar Import and Export Co. Ltd ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD	B845
Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd	B795
Juli New Energy Co. Ltd	B846
Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd	B847
King-PV Technology Co. Ltd	B848
Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)	B849
Lightway Green New Energy Co. Ltd Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd	B851
MOTECH (SUZHOU) RENEWABLE ENERGY CO. LTD	B852
Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd	B853

Nome della società	Codice addizionale TARIC
NICE SUN PV CO. LTD LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD	B854
Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd	B856
Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd	B857
Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd	B858
Ningbo Osda Solar Co. Ltd	B859
Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd	B860
Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd	B861
Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd	B862
Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd	B863
Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd	B864
Perlight Solar Co. Ltd	B865
Phono Solar Technology Co. Ltd Sumec Hardware & Tools Co. Ltd	B866
RISEN ENERGY CO. LTD	B868
SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD	B869
SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY Science & TECHNOLOGY CO. LTD SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD	B870
Shanghai BYD Co. Ltd BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd	B871
Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd	B872
Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd	B873
SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD	B874
SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd	B875
Shanghai ST Solar Co. Ltd Jiangsu ST Solar Co. Ltd	B876

Nome della società	Codice aggiuntivo TARIC
Shenzhen Sacred Industry Co.Ltd	B878
Shenzhen Topray Solar Co. Ltd Shanxi Topray Solar Co. Ltd Leshan Topray Cell Co. Ltd	B880
Sopray Energy Co. Ltd Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd	B881
SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd	B882
SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD	B883
TDG Holding Co. Ltd	B884
Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd	B885
Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd	B886
Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd	B877
Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd	B879
Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd	B889
Wuxi Saijing Solar Co. Ltd	B890
Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd	B891
Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd	B892
Wuxi Suntech Power Co. Ltd Suntech Power Co. Ltd Wuxi Sunshine Power Co. Ltd Luoyang Suntech Power Co. Ltd Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd	B796
Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd	B893
Xian Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd	B896

Nome della società	Codice addizionale TARIC
Xian LONGi Silicon Materials Corp. Wuxi LONGi Silicon Materials Co. Ltd	B897
Years Solar Co. Ltd	B898
Yingli Energy (China) Co. Ltd Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd	B797
Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd	B899
Yuhuan Sinosola Science & Technology Co.Ltd	B900
Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd	B902
Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd	B903
Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd	B904
Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd	B905
Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd	B906
Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd	B907
Zhejiang Koly Energy Co. Ltd	B908
Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd	B910
Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd	B911
Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd	B912
Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd	B914
Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd	B915
Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd	B916

Nome della società	Codice addizionale TARIC
Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd	B917
Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD	B918
ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD	B920
Zhongli Talesun Solar Co. Ltd	B922